

COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) AI SERVIZI ED ALLE
PRESTAZIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.14 in data 16.06.2023

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 4 – Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

Art. 5 – Validità dell'attestazione

Art. 6 – Pubblicità

Art. 7 – Norme transitorie e finali

Articolo 1

FINALITA'

- 1 I servizi sono erogati dal Comune che individua in tale ambito uno dei compiti fondamentali della propria azione. Per l'utilizzo di tali servizi sono previste contribuzioni a carico delle famiglie, quale compartecipazione a parziale o totale copertura dei costi del servizio erogato.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a benefici e servizi con tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e del DPCM 05.12.2023 n. 159.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 I servizi ed i benefici erogati dal Comune oggetto dell'applicazione ISEE sono i seguenti:
Servizio mensa scolastica
- 2 L'elenco dei Servizi/prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3 L'accesso ai servizi/benefici erogati dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio/benefici, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.
- 4 La dichiarazione ISEE non è obbligatoria ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate. Gli uffici comunali provvederanno ad avvisare le famiglie circa

la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione ISEE per ottenere la tariffa agevolata, informando sui tempi di presentazione della stessa.

- 5 Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi ed i benefici per i quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.
- 6 La determinazione dei valori ISEE di riferimento per l'accesso agevolato a ciascuno dei servizi o benefici di cui all'art. 2 del presente regolamento è stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- 1 L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e al DPCM 221/99 come modificato dal DPCM 242/01 e da ultimo dal D.Lgs. 42/2016.

Articolo 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

- 1 La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
- 2 L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

Articolo 5

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

- 1 Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

- 2 Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato, non potrà essere retroattiva, e avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.
- 3 Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

Articolo 6

PUBBLICITA'

- 1 Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.

Articolo 7

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione, fermo restando il periodo di efficacia dei provvedimenti di esenzione/riduzione contributiva già disposti in applicazione della precedente normativa comunale in materia.
- 2 All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contrasto con quanto da esso previsto, in particolare per quanto concerne la concessione di agevolazioni e/o esenzioni tariffarie.